

## Gestione delle Segnalazioni

### (Regolamento Whistleblowing)

#### Stato delle revisioni

| Rev. | Data       | Causale         |
|------|------------|-----------------|
| 0    |            | Prima emissione |
| 1    | 28/05/2025 | Revisione n. 1  |
| 2    |            |                 |

PAGINA 1/3  
BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.  
Viale Europa, 118/120  
55013 LAMMARI - Capannori (LU)  
C.F. e P. IVA 00133440461

## 1. Sistema di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 179/2017, e dal d.lgs n° 24 del 10 marzo ha definito le modalità per la segnalazione delle violazioni inerenti il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01.

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti (qualsiasi tipologia contrattuale)
- membri di organi sociali (amministratori etc)
- collaboratori e consulenti della Società
- fornitori
- partner

Le segnalazioni possono riguardare:

- dipendenti
- membri di organi sociali
- collaboratori e consulenti
- fornitori e partner

## 2. Oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni possono riguardare:

- presunti reati- presupposto i tra quelli previsti dal Modello Organizzativo 231
- condotte rilevanti ai fini di potenziali casi di corruzione attiva o passiva nell'ambito della Società
- violazione dei principi di trasparenza, correttezza, professionalità
- violazioni relative alla Salute e Sicurezza dei Lavoratori
- utilizzo improprio dei beni aziendali
- attività illecite e/o fraudolente a danno della clientela o della Pubblica Amministrazione
- condotte che possono integrare una violazione delle norme *antitrust* europee e nazionali e/o del Programma di *compliance antitrust* adottato dalla Società

## 3. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e devono contenere tutti gli elementi utili affinché il soggetto incaricato e conseguentemente l'Organismo di Vigilanza possa procedere alla verifica ed al riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione. In assenza di tali elementi le segnalazioni non saranno prese in considerazione.

Al fine di garantire l'anonimato delle segnalazioni è stato predisposto apposito link : [www.studiolegaleformichini.eu](http://www.studiolegaleformichini.eu) che verrà divulgato dall'azienda e apposito canale orale al numero 3385456176

Digitando nella barra di ricerca il link sopra indicato si apre il modulo di segnalazione , che deve essere compilato in ogni sua parte con indicazione precisa dell'azienda per cui si intende fare la segnalazione .

*PEC 213*  
**BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.**  
Viale Europa, 118/120  
55013 LAMMARI - Capannori (LU)  
C.F. e P. IVA 00133440461

Dopo aver riempito il questionario si deve procedere all'invio .

#### 4. Gestione della segnalazione

Il soggetto incaricato , ricevuta la segnalazione, effettua le seguenti attività:

- Analizza la documentazione ricevuta dal Segnalante ed effettua una disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti. In particolare, il soggetto incaricato , valuta in fase iniziale se sussistono presupposti di fondatezza e attendibilità anche in relazione alla possibilità di poter pervenire a concrete verifiche circa i fatti segnalati. Le segnalazioni che non consentono di avviare alcuna verifica perché troppo generiche saranno archiviate.
- Analizza preliminarmente se il fatto segnalato è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01 e/o del Sistema WhistleBlowing e/o della normativa *antitrust*
- Ove la segnalazione sia completa e rilevante, e riguardi i reati – presupposto comunica la segnalazione all'Odv , il quale a sua volta coinvolgerà i vertici apicali aziendali .
- Valuta le ulteriori azioni da intraprendere ai fini della verifica della segnalazione quali ad esempio avviare interventi di audit, richiedere approfondimento gestionali con i vertici apicali

Qualora la segnalazione risulti troppo generica o infondata, il soggetto incaricato procede all'archiviazione della stessa.

#### 5. Tutela del segnalante

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e in forma anonima.

L'identità del segnalante viene protetta dal sistema di segnalazione che non permette l'identificazione dello stesso .

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista per legge.

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili ed in ogni caso peggiori rispetto a quelle vissute in precedenza.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della popolazione segnalatoria può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

PAGINA 3/3  
BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.p.A.  
Viale Europa, 118/120  
55013 LAMMARI - Capannori (LU)  
C.F. e P. IVA 00133440461